



n.b. nota breve

N. 186 - ottobre 2017

Disegno di legge A. S. n. 2922 Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative

Contenuto

Il disegno di legge, già approvato dalla Camera, è finalizzato a rafforzare e qualificare l'offerta culturale nazionale e a promuovere e sostenere l'imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, mediante il sostegno delle **imprese culturali e creative**.

In materia, si ricorda, anzitutto, il <u>Libro Verde della Commissione europea su "Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare"</u>, del 27 aprile 2010, elaborato nell'ambito della strategia "Europa 2020", che si è proposta di far emergere nuove fonti di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Il Libro verde ha fornito un elenco di espressioni tipiche del settore delle ICC presenti nell'Unione, come il patrimonio artistico e monumentale, gli archivi, le biblioteche, i libri e la stampa, le arti visive, l'architettura, le arti dello spettacolo, i media/multimedia audio e audiovisivi; in secondo luogo, ha indicato le funzioni di cui le ICC stesse dovrebbero farsi carico: conservazione, creazione, produzione, diffusione, commercio/vendita e istruzione.

Si ricordano, inoltre, la Risoluzione del Parlamento europeo su "Valorizzare i settori culturali e creativi per favorire la crescita economica e l'occupazione", del 12 settembre 2013, e il **programma «Europa Creativa**» istituito dal <u>regolamento (UE) n. 1295/2013</u> del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013. Ai sensi dell'art. 2, co. 1, del <u>regolamento n. 1295/2013</u>, i settori culturali e creativi sono "tutti i settori le cui attività si basano su valori culturali e/o espressioni artistiche e altre espressioni creative indipendentemente dal fatto che queste attività siano orientate al mercato, indipendentemente dal tipo di struttura che le realizza, e indipendentemente dalle modalità di finanziamento di tale struttura. Queste attività comprendono lo sviluppo, la creazione, la produzione, la diffusione e la conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative, nonché funzioni correlate quali l'istruzione o la gestione. I settori in questione comprendono, tra l'altro, l'architettura, gli archivi, le biblioteche e i musei, l'artigianato artistico, gli audiovisivi (compresi i film, la televisione, i videogiochi e i contenuti multimediali), il patrimonio culturale materiale e immateriale, il design, i festival, la musica, la letteratura, le arti dello spettacolo, l'editoria, la radio e le arti visive".

In ambito nazionale, si ricorda, anzitutto, che con DM 30 novembre 2007 il MIBAC ha costituito una Commissione di studio incaricata di elaborare un Rapporto sulla creatività e produzione di cultura in Italia. La Commissione ha elaborato il "Libro bianco sulla creatività - Per un modello italiano di sviluppo", pubblicato dall'università Bocconi nel 2009.

Da ultimo, con <u>DM 243 dell'11 maggio 2016</u> è stato istituito un regime di aiuto per sostenere la filiera culturale e creativa e rafforzare la competitività delle micro, piccole e medie imprese, finalizzato allo sviluppo e al consolidamento del settore produttivo collegato al patrimonio culturale italiano nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia – Asse prioritario II del Programma operativo nazionale Cultura e sviluppo 2014-2020.

Il DM prevede tre linee di intervento:

- creazione di nuove imprese dell'industria culturale e creativa che promuovano l'innovazione, lo sviluppo tecnologico e la creatività. A questo obiettivo sono destinati € 41,7 mln;
- sviluppo delle imprese dell'industria culturale, turistica e manifatturiera. A questo obiettivo sono destinati € 37,8 mln;
- sostegno alle imprese del terzo settore attive nell'industria culturale, turistica e manifatturiera. A questo obiettivo sono destinati € 27,4 mln.

Nel caso in cui, nel corso dell'attuazione del regime di aiuto, siano raggiunti i risultati previsti dal PON Cultura e sviluppo 2014-2020, potranno essere aggiunte ulteriori risorse finanziarie, fino ad un massimo di € 7,1 mln, proporzionalmente redistribuite sui tre settori di intervento.

Il programma di aiuti, denominato **CULTURA CREA**, e gestito dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A - Invitalia, ente strumentale del Ministero dello sviluppo economico, è stato presentato a Matera il 19 luglio 2016.

Termini e modalità per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni sono stati definiti con la direttiva Mibact n. 55 del 20 luglio 2016.

Qui maggiori informazioni.

Qui una sintesi dei dati di riferimento del settore delle industrie culturali e creative.

L'articolo 1, oltre a indicare l'obiettivo dell'intervento, stabilisce innanzitutto i **requisiti** che devono essere posseduti da un'**impresa** per essere qualificata **culturale e creativa**. Si tratta di:

- avere per oggetto sociale esclusivo o prevalente l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.
 - Ai sensi dell'<u>art. 2 del d.lgs. 42/2004</u>, il **patrimonio culturale** italiano è costituito dai **beni culturali** e dai **beni paesaggistici**;
- avere **sede in Italia**, ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché si abbia una **sede produttiva**, una **unità locale o una filiale in Italia**;
- svolgere un'attività stabile e continuativa.

La definizione della **procedura per l'acquisizione della qualifica** di impresa culturale e creativa, nonché della disciplina per la **verifica della sussistenza dei requisiti** richiesti e per la previsione di adeguate forme di **pubblicità**, anche mediante la costituzione di uno specifico elenco tenuto dal MIBACT e aggiornato periodicamente, è demandata ad un **decreto interministeriale**, adottato (ai sensi dell'art. 17, co. 3, L. 400/1988) dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, **entro 90 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge, sentite le competenti **Commissioni parlamentari** (che si pronunciano entro 30 giorni dalla richiesta) e previa **intesa con la Conferenza Stato-regioni**, nonché tenendo conto delle necessità di coordinamento con il Codice del terzo settore, previsto dall'art. 1, co. 2, lett. *b*), della <u>L. 106/2016</u> e adottato con <u>d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117</u>.

Il medesimo decreto interministeriale **può** disciplinare il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, purché in possesso dei requisiti richiesti, **anche a persone giuridiche pubbliche e private**.

Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle nuove previsioni nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 2 dispone che, per lo svolgimento delle attività di perseguimento dell'oggetto sociale, le imprese culturali e creative possono chiedere la concessione di beni demaniali dismessi, con particolare riferimento a caserme e scuole militari inutilizzate, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del d.lgs. 85/2010 (c.d. federalismo demaniale).

I beni sono concessi per un **periodo non inferiore a 10 anni**, a un **canone mensile non superiore a € 150**, con **oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario**.

A tali fini, l'ente gestore predispone un **bando pubblico** per la concessione dei beni alle imprese maggiormente meritevoli per **adeguatezza del progetto artistico-culturale**.

La valutazione dei progetti viene affidata alla Commissione di valutazione istituita ai sensi dell'art. 6, co. 3, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013).

La suddetta Commissione è stata istituita dall'art. 6, co. 1, del <u>DI 22 dicembre 2015</u> (su cui si veda *infra*).

L'articolo 2 in esame contiene una previsione in parte analoga a quella recata dal citato art. 6, co. 1-3, del <u>D.L.</u> 91/2013 (<u>L. 112/2013</u>), finalizzata alla costituzione di studi di giovani artisti, che, tuttavia, ancora non ha trovato piena attuazione. A differenza della stessa, il testo in esame non prevede uno strumento ricognitivo dei beni immobili da concedere alle imprese culturali e creative, né stabilisce la destinazione delle somme derivanti dai proventi dei canoni mensili di locazione.

În particolare, l'art. 6, co. 1-3, del <u>D.L. 91/2013</u> (<u>L. 112/2013</u>), al fine di favorire il confronto culturale e la realizzazione di spazi di creazione e produzione artistica, nonché di musica, danza e teatro contemporanei, ha demandato ad un **decreto interministeriale** MIBACT-MEF, da adottare **entro il 30 giugno** di ogni anno, l'**individuazione**, su indicazione dell'Agenzia del demanio, anche sulla base di segnalazione degli stessi soggetti interessati, di beni immobili di proprietà dello Stato, con particolare riferimento alle caserme dismesse e alle scuole militari inutilizzate, da destinare a **studi di giovani artisti italiani e stranieri**. Gli immobili in questione devono essere individuati fra quelli non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del <u>d.lgs. 85/2010</u>.

I beni individuati sono locati o concessi per un periodo non inferiore a 10 anni ad un canone mensile simbolico non superiore ad € 150 con oneri di manutenzione ordinaria a carico del locatario o concessionario.

Tali beni sono locati o concessi dall'ente gestore, che predispone un bando pubblico ai fini della loro assegnazione ai progetti maggiormente meritevoli. I soggetti collettivi beneficiari della misura devono dimostrare che i soci o gli associati dispongano di un adeguato progetto artistico-culturale. L'eventuale sub-concessione o sub-locazione deve essere preventivamente autorizzata dall'ente gestore. Le **entrate** da ciò **derivanti** sono iscritte in un **apposito fondo** istituito presso il MEF, destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle cooperative di artisti ed associazioni di artisti che compiano opere di manutenzione straordinaria, in proporzione alle spese sostenute.

Per le medesime finalità, tra i beni immobili individuati possono essere inseriti anche i **beni confiscati alla criminalità organizzata** (ai sensi del <u>d.lgs. 159/2011</u>). Anche le **regioni**, le **province**, i **comuni** possono dare in locazione, su richiesta, i beni di loro proprietà.

In **attuazione**, è stato emanato il **DI 22 dicembre 2015** (G.U. n. 156 del 6 luglio 2016) che ha stabilito che, entro il **30 gennaio di ciascun anno**, l'Agenzia del demanio provvede a predisporre l'elenco degli immobili concedibili in uso o in locazione per ospitare studi di giovani artisti. In sede di prima applicazione, lo stesso DI ha individuato, nell'allegato A, **10 beni immobili pubblici** da destinare a studi di giovani artisti, ferma restando la verifica dell'eventuale interesse culturale dei beni individuati, ai sensi del d.lgs. 42/2004.

La **Commissione**, istituita presso il MIBACT dal DI citato e richiamata dal disegno di legge, ha il compito di esaminare i progetti artistici presentati a seguito dei bandi finalizzati all'assegnazione degli immobili, è nominata dal Ministro ed è composta da 5 esperti, di cui uno con funzioni di presidente individuato all'atto della nomina, designati in rappresentanza dello stesso MIBACT, dell'Agenzia del demanio, del MEF, del MIUR e della Conferenza unificata. All'esito delle attività di valutazione della Commissione, ciascun ente gestore provvede all'assegnazione dell'immobile in favore dei soggetti prescelti. Il MIBACT assicura, nell'ambito delle risorse umane

ed economiche disponibili a legislazione vigente, il supporto tecnico e logistico alla Commissione. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spesa.

Con riferimento al citato DI 22 dicembre 2015, <u>rispondendo</u>, il 28 luglio 2016, all'interrogazione in Commissione <u>5-07091</u>, il Governo aveva fatto presente che "Si procederà quindi, attraverso gli uffici periferici, a verificare la fruibilità e funzionalità degli stessi immobili individuati nell'allegato A del provvedimento, nonché la loro conformazione e planimetria per meglio individuare, nel previsto bando di assegnazione, le finalità artistiche a cui essi meglio si adattano. Per dirimere le problematicità e le criticità che possono presentarsi nell'attuazione del decreto, per seguire le varie fasi che annualmente si dovranno porre in essere quando l'attuazione del decreto andrà a regime, e per fornire un supporto tecnico alla Commissione Interministeriale che valuterà i progetti artistici, si è proposto di creare un gruppo di lavoro all'interno del Ministero composto da funzionari del Segretariato generale, dell'Ufficio Legislativo, e delle Direzioni generali interessate (Spettacolo, Arte e Architettura Contemporanee e periferie Urbane, Educazione e Ricerca, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio)".

Con <u>circolare n. 52 del 25 novembre 2016</u>, il Segretariato generale del Mibact aveva poi evidenziato che, dalle verifiche condotte in sede tecnica con gli uffici delle istituzioni coinvolte, era emerso che alcuni degli immobili individuati necessitavano di ulteriori verifiche e possibili interventi rilevanti. Aveva, pertanto, informato che l'emanazione dei bandi finalizzati all'assegnazione degli immobili alle cooperative ed associazioni di artisti avrebbe subito un temporaneo slittamento.

Per le medesime finalità, dispone, inoltre, che il **documento di strategia nazionale** per la valorizzazione dei **beni e** delle **aziende confiscate alla criminalità organizzata**, contiene specifiche indicazioni per la destinazione alle imprese culturali e creative iscritte nell'elenco tenuto dal MIBACT dei **beni confiscati definitivamente**.

A tal fine, **novella** l'art. 1, co. 611, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017).

In particolare, l'**art. 1, co. 611,** della <u>L. 232/2016</u> ha attribuito all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in collaborazione con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio, il compito di predisporre, **entro 120 giorni** dall'entrata in vigore della legge, la **strategia nazionale** per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata. Tale strategia, elaborata in coerenza con le indicazioni contenute nel Piano nazionale di riforma contenuto nei DEF 2015 e 2016, deve essere sottoposta all'approvazione del CIPE, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Il documento non è ancora intervenuto.

La disposizione prevede, inoltre, che l'Agenzia nazionale, entro il 30 settembre di ogni anno, presenta al CIPE una relazione sull'attuazione della strategia nazionale, nella quale dà evidenza dei risultati conseguiti e dell'utilizzo delle relative risorse assegnate.

A cura dell'Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, giustizia e cultura

La presente Nota breve tiene conto del <u>dossier del Servizio Studi della Camera n. 413/1 - Elementi per l'esame in Assemblea - del 15 settembre 2017</u>.